

COMUNE DI CEFALU'

(Provincia di Palermo)



REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

Approvato con deliberazione consiliare n.152 del 23.10.1998

Preso atto decisione CO.RE.CO approvato con deliberazione consiliare n.112 dell'11.08.1999

Modificato con deliberazione consiliare n.18 del 26.05.2016

Modificato con deliberazione consiliare n. 29 del 18.05.2021

INDICE

Titolo I: ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DEL REGOLAMENTO VIGENTE.

Oggetto e scopo del Regolamento

Capo 1°: GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 1: Forma gestione

Articolo 2: Il funzionario responsabile del tributo

Capo 2°: DENUNCE E CONTROLLI

Articolo 3: Dichiarazione tributaria

Articolo 4: Attività di controllo

Articolo 5: Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

Articolo 6: Rapporti con il contribuente

Articolo 7: Diritto di interpello

Capo 3°: PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Articolo 8: Avviso di accertamento

Articolo 9: Notificazione degli atti

Capo 4°: STRUMENTI DEFLATTIVI

Articolo 10: L'autotutela

Articolo 11: Accertamento con adesione

Articolo 12: Conciliazione giudiziale

Articolo 12 bis: Reclamo e mediazione tributaria

Titolo II: RISCOSSIONE

Articolo 13: Sospensione

Articolo 13 bis: Riscossione coattiva

Articolo 14: Limiti di esecuzione per versamento e rimborsi

Titolo III: NORME FINALI E TRANSITORIE **Articolo 15:** Norme finali

Articolo 16: Disposizioni transitorie

Titolo I: ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DEL REGOLAMENTO VIGENTE. OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

Titolo-Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n° 446, e dall'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n°449.

2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

3. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, o dei canoni si applicano le relative disposizioni legislative.

CAPO 1° - GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 1: Forma di gestione

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale è stabilita la forma di gestione del tributo in conformità a quanto disposto dall'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n° 446.

2. Non necessita alcuna deliberazione qualora il Comune intenda gestire il tributo direttamente.

3. E' consentito affidare, mediante convenzione, a soggetti, privati o pubblici, anche diversi da quelli indicati nell'articolo 52, comma 5 lettera b), del decreto legislativo n° 446 del 1997 ovvero non iscritti nell'albo sostituito dall'art. 53 del citato decreto legislativo, l'attività istruttoria, di ricerca e di rilevazione. Deve comunque darsi atto della capacità tecnica, finanziaria e morale dell'assegnatario, e la convenzione o capitolato deve indicare i criteri e le modalità di come dovrà essere effettuata l'attività suddetta, nonché i requisiti di capacità ed affidabilità del personale che il contraente intende impiegare.

4. Il Comune assicura adeguate forme di pubblicità.

Articolo 2: Il funzionario responsabile del tributo

1. Il Sindaco con proprio provvedimento, per ogni tributo di competenza del Comune, designa un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità e per il titolo

di studio che possiede, al quale, previo consenso del medesimo, conferisce poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo. L'eventuale dissenso del dipendente designato quale funzionario responsabile del tributo deve essere adeguatamente motivato. La scelta del funzionario da designare deve rispettare le indicazioni ministeriali fornite in materia.

2. In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo

- a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
- b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
- c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
- d) dispone i rimborsi;
- e) cura il contenzioso;
- f) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dell'articolo 10, e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui all'articolo 11;
- g) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
- h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.

3. In accordo con il funzionario responsabile, il Sindaco, anche di volta in volta, individua il soggetto che sostituisce il funzionario medesimo in caso di sua assenza o impedimento.

4. In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie è espresso dal responsabile del servizio cui appartiene l'ufficio tributario.

CAPO 2° - DENUNCE E CONTROLLI

Articolo 3: Dichiarazione tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.

2. La dichiarazione e/o comunicazione anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionale qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per la individuazione del soggetto dichiarante e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato.

3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile, previo contestuale avviso di contestazione della violazione formale, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento

dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.

4. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.

5. La dichiarazione può essere integrata per correggere errori ed omissioni che incidono sulla determinazione del tributo mediante successiva dichiarazione e/o comunicazione, da presentare tuttavia entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al successivo periodo d'imposta, in ogni caso meri errori materiali e/o formali che non incidono sulla determinazione del tributo possono essere sanati in ogni tempo, purché non sia già iniziata attività di accertamento istruttorio della quale il contribuente sia venuto a conoscenza, ovvero non sia già stata constatata la violazione.

Articolo 4: Attività di controllo

1. Spetta alla Giunta Municipale Comunale decidere le azioni di controllo annuali relativamente ai singoli tributi.

2. In ogni caso, il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributario, in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.

3. Qualora, nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo, il funzionario responsabile riscontri inadempimenti o errori ancora rimediabili in base alla disciplina di legge, prima di emettere provvedimento accertativo o sanzionatorio, invita il contribuente a fornire chiarimenti e informarlo degli istituti correttivi ed agevolativi che egli potrà utilizzare.

4. Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributario del Comune e per incentivarne l'attività, la Giunta Comunale attribuisce compensi al personale addetto all'ufficio medesimo, rapportati ai risultati raggiunti con l'azione di controllo di cui al comma 1 e all'ammontare della evasione recuperata tramite progetti finalizzati.

Articolo 5: Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. Gli Uffici Comunali sono tenuti a fornire copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il funzionario responsabile informa il Sindaco, il quale adotta i necessari provvedimenti amministrativi e, all'occorrenza, disciplinari.

2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio, di autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari e, comunque di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario, con le modalità da concordare.

Articolo 6: Rapporti con il contribuente

1. Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge.

2. Se non diversamente disposto, non può essere richiesta al contribuente la presentazione di documentazione già in possesso degli uffici del Comune. Tuttavia, qualora esistano situazioni di incertezza su aspetti rilevanti della posizione del contribuente, l'ufficio comunale può invitare lo stesso a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti, entro il termine indicato nella lettera di richiesta.

Articolo 7: Diritto di interpello

1. Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanati dal Comune medesimo.

2. Il funzionario responsabile, entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, formula risposta scritta, da comunicare al richiedente anche a mezzo posta. In caso di adempimento avente scadenza anticipata rispetto al termine suddetto, la risposta è data verbalmente, fatta salva la successiva comunicazione scritta. Eventuali atti di imposizione, emanati in difformità della risposta fornita senza che nel frattempo siano intervenute variazioni normative, sono da ritenersi nulli.

CAPO 3° - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Articolo 8: Avviso di accertamento

1. Mediante motivato avviso di accertamento, il Comune:

a) provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;

b) procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;

c) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;

d) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;

e) applica le sanzioni collegate al tributo in accertamento.

2. Avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce il tributo.

3. Qualora la compilazione dell'avviso di accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del funzionario

responsabile stampato sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'opposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.

Articolo 9: Notificazione degli atti

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente può essere effettuata anche direttamente dall'ufficio comunale con l'invio, a mezzo di raccomandata postale con ricevuta di ritorno, brevi manu o a mezzo posta elettronica certificata.

2. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio predetto, munito della qualifica di messo notificatore degli atti tributari.

CAPO 4°: STRUMENTI DEFLATTIVI

Articolo 10: L'autotutela

1. Il funzionario responsabile nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:

- a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
- b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

2. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al responsabile della struttura della quale fa parte l'ufficio tributario.

3. Per quanto riguarda l'ICIAP, il potere suddetto spetta al responsabile dell'ufficio che gestisce l'imposta medesima.

4. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.

5. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerge la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

6. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:

- a) errore di persona o di soggetto passivo;
- b) evidente errore logico;
- c) errore sul presupposto;
- d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
- e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
- g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
- h) sussistenza dei requisiti, per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.

7. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per i motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

Articolo 11: Accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, si applicano, per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate con D.Lgs n. 218/97, in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali.

Articolo 12: Conciliazione Giudiziale

1. Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento Comunale l'istituto del concordato giudiziale, nella base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo n° 218 del 19.06.1997 e successive modifiche ed integrazione in quanto compatibile.

Articolo 12 bis: Reclamo e mediazione tributaria

1. L'istituto del "reclamo e mediazione" è disciplinato dall'art. 17 bis del D.Lgs.546/1992, così come modificato dall'art.9, comma 4 lett. l) del D.Lgs.156 del 24/9/2015, il quale lo introduce anche per i tributi locali, relativamente alle controversie di valore non superiore ad euro ventimila.

2. Il ricorso non è procedibile – con sospensione della riscossione e del pagamento dell'atto - sino alla scadenza dei novanta giorni dalla data di notifica, anche qualora il reclamo sia privo della proposta di mediazione e il comune non intenda formularla.

3. Nel caso in cui la mediazione si concluda positivamente, la stessa si perfeziona con il versamento, entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata. Le sanzioni si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge.

Titolo II: RISCOSSIONE

Articolo 13: Sospensione

1. Con determinazione del Sindaco, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospese o differite per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economiche previa relazione dell'ufficio competente.

2. L'A.C. può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi.

Articolo.13 bis Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi di competenza del settore tributi viene eseguita secondo:

A) la procedura di cui al DPR n.602/1973, ovverosia mediante ruolo, se affidata all'agente della riscossione e/o ai soggetti che ne faranno le veci; B) la procedura indicata dal RD n.639/1910, tramite ingiunzione.

2. Sono attribuite al Responsabile del Settore Tributi e/o al Responsabile dell'entrata, se esistente, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva ai sensi del R.D. n. 639/1910 nonché, nel caso di riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. n. 602/1973 e successive modificazioni e integrazioni, tutte le attività necessarie alla riscossione a mezzo ruolo, sulla base dei titoli posti a fondamento della pretesa debitoria.

3. Il presente articolo deroga e prevale sulle disposizioni contenute nei vigenti regolamenti di disciplina dei singoli tributi di competenza del settore tributi e tasse

Art. 13 TER: Istanza di concessione di dilazione del versamento

1.II contribuente che, trovandosi in temporanea ed obiettiva difficoltà economica, intende avvalersi della possibilità di rateizzare, può inoltrare motivata richiesta al Responsabile del Settore Tributi dell'Ente, utilizzando la modulistica predisposta dall'ufficio competente.

La richiesta dovrà indicare sia gli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario, che il numero di rate.

L'istanza può essere consegnata direttamente dal richiedente all'Ufficio Protocollo dell'Ente, tramite posta elettronica certificata, a mezzo raccomandata, allegando copia di un documento di identità.

Art.13 QUATER: Criteri di concessione delle rateizzazioni di pagamento e decadenza dal beneficio concesso.

1. Su richiesta del contribuente, può essere concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, fino a un massimo di sessanta rate mensili, a condizione che lo stesso versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà economica e che non abbia morosità relative a precedenti rateizzazioni, secondo un piano rateale predisposto dall'Ufficio, qui di seguito indicato:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
- d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
- e) da euro 6.000,01 a euro 15.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
- f) oltre 15.000,01 da trentasette a sessanta rate mensili.

In caso di mancato pagamento, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateizzazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

Per mancato pagamento nel periodo di riferimento non viene inteso il mero ritardo di pagamento di una o più rate nel periodo di riferimento.

Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di rateizzazione. Con formale richiesta il contribuente può richiedere una diversa scadenza di versamento.

Art. 13 QUINQUIES: Interessi.

1. Nessuna dilazione o rateizzazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente.

Art. 13 SEXIES: Istanza di cumulo.

1. Il contribuente che, trovandosi in temporanea e obiettiva difficoltà, abbia ricevuto più provvedimenti può inoltrare motivata richiesta al responsabile del Settore Tributi dell'Ente, per cumularli indicando nell'istanza stessa gli estremi di tutti i provvedimenti da cui scaturiscono i debiti tributari al fine di vedere determinato il piano di rateizzazione cumulando il debito tributario secondo il piano di rateizzazione di cui all'art. 13 quater.

Articolo 14: Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare non superi €12,00.

2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.

3. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino ad €12,00 per anno d'imposta.

4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

5. Ai sensi del comma 166 dell'art. 1 della Legge n. 296/06 il pagamento dei tributi deve essere effettuato con un arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, oppure per eccesso se superiore a questo importo.

Titolo III: NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 15: Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.

Articolo 16: Disposizioni transitorie

1.

2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016

3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.